

CONVENZIONE

Premesso che la Regione Calabria, con propria legge regionale n°18 del 11 agosto 2004, art. 12 bis, comma 2, modificativa della L.R. 21/96, ha individuato nel Dipartimento competente per i Servizi Sociali la struttura regionale idonea a stipulare, con gli Enti Gestori riconosciuti dalla stessa Regione Calabria, ai sensi della L.R. 21/96 e successive modificazioni e integrazioni e art. 10 L.R. 10/01/2002 n° 39, apposite convenzioni per l'espletamento del servizio a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria,

L'anno _____ addì _____ del mese _____

TRA

Regione Calabria Dipartimento Dipartimento Tutela della Salute e servizi sociali e socio-sanitari,
nella persona del Dirigente Generale pro tempore, nato
a _____ il _____ CF _____

E

La " _____ " rappresentata dal Legale Rappresentante
_____, nato a _____ il _____
CF. _____;

VISTO

- 1) L'art 23 del D.P.R. N° 616/77;
- 2) La legge regionale n° 21 dell'8 agosto 1996 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) La Legge regionale n° 23 del 5 Dicembre 2003;
- 4)

CONSIDERATO

- Che La _____ con sede legale in _____, via _____ P.I. _____, gestisce un Gruppo Appartamento denominato " _____ " ubicato in via _____ in possesso dell'autorizzazione al funzionamento n. _____ del _____, rilasciata da Regione Calabria e iscritto all'Albo regionale delle Istituzioni Socio Assistenziali della Regione Calabria;
- Che il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore, firmando la presente Convenzione, autocertifica e attesta ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000;
- Che l'Ente Gestore e il Legale Rappresentante possiedono i requisiti soggettivi previsti dalla legge per tale tipo di atto e che la Struttura dove è ubicato il Gruppo Appartamento, mantiene i requisiti strutturali e organizzativi che hanno dato luogo alla autorizzazione, nonché i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa vigente anche in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Che il personale del Gruppo Appartamento è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla presente Convenzione per svolgere il ruoli assegnati e per garantire lo svolgimento del servizio e che non si trovano in condizioni di incompatibilità;

- Che ha stipulato apposita assicurazione per un'adeguata copertura dei rischi di infortunio o danni subiti o provocati dai minori;
- Che il rappresentante legale con la sottoscrizione della presente Convenzione autocertifica che l'Ente Gestore è una Onlus e quindi è esente dal imposta da bollo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La Regione Calabria si avvale delle prestazioni del Gruppo Appartamento denominato "_____ " per l'organizzazione e la gestione del Gruppo a favore dei minori in difficoltà destinatari di provvedimenti civili ed amministrativi dell'Autorità Giudiziaria Minorile, del Giudice Tutelare o di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (intervento della pubblica autorità a favore dei minori).

Un posto può essere occupato, se disponibile, da minori dell'area penale sottoposti alla misura della Messa alla Prova (MAP) articolo 28 del D.P.R 448/88 nel cui progetto di intervento sia prevista la collocazione presso una comunità rieducativa, purché al momento dell'inserimento non abbia compiuto il diciottesimo anno di età, ulteriori disponibilità di posti, ex articolo 28 del DPR 448/88 possono essere tenuti in considerazione previi accordi che tengono conto di situazioni contingenti al momento della proposta d'inserimento nei limiti della capacità ricettiva massima.

ART. 2

Il Gruppo Appartamento è caratterizzato ed organizzato funzionalmente come struttura educativa residenziale di tipo familiare, per accogliere minori a rischio sociale (disadattati, devianti, caratteriali, con carenze educative genitoriali ecc) che abbisognino di un valido sostegno per rispondere ai bisogni sociali, affettivi, relazionali e cognitivi. Possono essere accolti fino ad un massimo di 7 (sette) minori in regime residenziale, prevalentemente dai 12 ai 18 anni (o superiore ai 18 anni nei casi autorizzati), da concordare con le Autorità competenti ogni volta che si ritenga non conclusa la fase di accompagnamento alla autonomia, o non siano concretizzate le soluzioni (familiari, abitative, lavorative ecc) operative per la vita fuori dalla comunità.

Nel caso di esigenze specifiche legate agli obiettivi previsti nel progetto educativo individualizzato, l'età massima dei minori/adolescenti accolti può essere protratta fino al compimento del 21esimo anno, fermo restando che l'inserimento del minore in struttura avvenga prima del compimento del 18° anno e previa autorizzazione della Regione.

Nel caso di prosecuzione del progetto educativo oltre il compimento del 18° anno di età il Gruppo Appartamento deve acquisire la disponibilità scritta del giovane adulto che manifesta la libera volontà di completare il percorso educativo intrapreso, nonché la relazione sociale del Servizio Territoriale, che ha in carico il caso, da cui si possa evincere il perdurare delle condizioni di tipo socio-familiare che hanno determinato l'allontanamento del minore del suo contesto di vita e la reale opportunità della permanenza del giovane presso il Gruppo.

Tale prassi non si applica per i soggetti inseriti con l'ex articolo 28 del D.P.R 448/88 e il cui percorso individuato con la MAP vada oltre il compimento del 18° anno di età.

Il servizio dovrà essere garantito 24 ore su 24 per tutto l'anno, con la possibilità di contattare telefonicamente il referente individuato dall'Ente Gestore.

ART. 3

Il Gruppo Appartamento deve essere allocato in un appartamento che abbia tutti i requisiti strutturali di abitabilità richiesti ad un appartamento di civile abitazione e deve essere ubicato in una zona dotata di una rete accessibile di servizi generali, sociali, sanitari, educativi, ricreativo-culturali e, comunque, in luoghi abitati e facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici tali da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e per facilitare le visite familiari.

L'appartamento che ospita il gruppo deve avere i seguenti requisiti minimi strutturali: 3/4 camere da letto, un soggiorno, una cucina, doppi servizi e dovrà essere adeguatamente riscaldato secondo la comune prassi locale.

Al fine di fornire agli utenti un contesto di vita relazionale di tipo familiare la cucina deve essere aperta anche alla partecipazione dei ragazzi e non deve quindi dotarsi del sistema di controllo HACCP. Tuttavia, per garantire la salute dei minori ospiti, la struttura deve dotarsi di tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza alimentare.

L'appartamento deve anche possedere i requisiti previsti dalla legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 4

L'ente gestore, attraverso il personale idoneo che opera all'interno del Gruppo Appartamento, dovrà predisporre progetti educativi mirati, garantendo ai minori ospiti un contesto di vita caratterizzato da un clima affettivo, da modelli relazionali e modalità di conduzione rispondenti alle esigenze dei minori sia in relazione all'età che al livello di maturazione di ciascun soggetto, prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo sviluppo della sua personalità.

In particolare deve porsi l'obiettivo di favorire nei giovani:

- 1) Equilibrati rapporti con la famiglia di origine finalizzati, ove sia possibile, ad un loro reinserimento;
- 2) Un equilibrato sviluppo psico-fisico, affettivo, relazionale e sociale;
- 3) L'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione professionale, per come previsto dalle leggi vigenti, sostenendo anche il perfezionamento di quelle professionalità che già eventualmente posseggono;
- 4) Il collocamento in attività lavorative, in apprendistato o in forme produttive a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- 5) Percorsi educativi che li aiutino a perseguire progetti di vita basati su decisionalità responsabile nelle prospettive dell'acquisizione di autonomia ed indipendenza dalle figure adulte;

L'Ente Gestore, per la realizzazione degli obiettivi sopra elencati, all'interno del Gruppo Appartamento, si avvale della professionalità degli operatori i quali, esercitando i poteri e le responsabilità proprie della potestà genitoriale, devono accompagnare il minore nel percorso

educativo finalizzato al rientro nel nucleo familiare a all'acquisizione di autonomia sociale e lavorativa, attivando a tal fine tutte le azioni e le strategie che ritengono necessarie, in considerazione delle inclinazioni e del grado di maturazione del minore.

L'organizzazione dei tempi e dei ritmi di vita nel Gruppo Appartamento deve favorire in ciascun ospite una gestione personalizzata del proprio tempo e del proprio spazio, assicurando possibilità di scelta ed adeguato livello di coinvolgimento e partecipazione alle decisioni per l'organizzazione della vita collettiva.

L'Ente Gestore deve, sempre attraverso le risorse umane e strumentali del Gruppo Appartamento, favorire e sviluppare i rapporti del Gruppo Appartamento con il contesto sociale del luogo in cui è inserito, utilizzando l'integrazione con i servizi scolastici, sociali e sanitari, favorendo percorsi di socializzazione per una migliore razionalizzazione del tempo libero e di ogni altra risorsa esistente nel territorio.

Deve altresì agevolare i rapporti tra genitori e figli, salvo che non vi siano diverse prescrizioni dell'autorità Giudiziaria, coinvolgendo, ove sia possibile la famiglia stessa nella formulazione e nella verifica del progetto educativo individualizzato (P.E.I.).

ART. 5

L'organizzazione della vita quotidiana deve essere il più possibile vicina al modello di vita familiare, rispettosa dei ritmi, delle abitudini e delle esigenze dei minori. Per realizzare tutto ciò, l'Ente Gestore si impegna ad utilizzare, in base al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Categoria AGIDAE o Contratto Collettivo Cooperative Sociali, o altro equipollente (purché ciò non comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria), in ogni Gruppo Appartamento il seguente personale in organico:

- a) N°5 educatori a tempo pieno in possesso di specifico titolo di studio e precisamente:
 - Titolo di educatore di comunità, per gli operatori che hanno frequentato e superato l'esame finale del corso di perfezionamento per "Educatori di comunità per strutture educative residenziali per minori a rischio" organizzato dalla Regione Calabria-Dipartimento Obiettivi Strategici- e attuato dall'Università della Calabria-Dipartimento di Scienze dell'Educazione- tenutosi ad Arcavacata di Rende nell'anno 2004;
 - Laurea triennale classe 18 ora denominata L 19 o laurea Triennale per Educatore o Laurea in Scienze dell'Educazione o Scienze dell'Educazione e della formazione;
- b) N° 1 unità in possesso della Laurea in Scienze dei Servizi Sociali, a tempo pieno.
- c) N° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto addetta alla cucina ed alla pulizia della stessa e della sala pranzo.
- d) N° 1 unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alle pulizie, lavanderia, stireria e guardaroba.

L'ente Gestore individua un operatore con funzioni di coordinatore fra le figure previste ai punti a) e b).

In caso di assoluta necessità, non altrimenti sanabile, è consentito alla Struttura e per non più di un turno (giorno) l'utilizzo della figura professionale di cui al punto b) in sostituzione della figura professionale del punto a). Fermo restando che in caso, di prolungata assenza dell'educatore professionale non può essere impiegato personale non in possesso del titolo accademico corrispondente.

Le figure dei punti c) e d), sono figure complementari interscambiabili nei ruoli in base alle esigenze di servizio.

L'Ente Gestore s'impegna a rispettare oltre che il numero, la qualificazione del suddetto personale, che sarà retribuito in base ai parametri del contratto applicato per come sopra indicato.

E' possibile utilizzare forme di flessibilità (riduzione e /o diverse articolazione dell'orario di lavoro) fermo restando invariata la piena copertura dell'orario e del servizio (H24).

E' ammesso l'utilizzo di volontari secondo le norme nazionali e regionali sul Volontariato nonché di volontari del servizio civile secondo le norme vigenti, purché ciò avvenga in base a presenze e compiti predefiniti, funzionalmente compatibili con la peculiare organizzazione del Gruppo Appartamento e le finalità educative dello stesso.

L'Ente gestore dovrà redigere un disciplinare di gestione del Gruppo Appartamento, a cui dovranno attenersi gli operatori nei rapporti con i minori, con le famiglie, con i servizi esterni e con i colleghi. In tale disciplinare dovranno essere indicate anche: le regole di vita comunitarie; le prestazioni e i servizi forniti al singolo utente; i programmi di attività ed i protocolli assistenziali; l'indicazione nominativa del Responsabile del Gruppo e del Responsabile per la sicurezza sul lavoro; ogni altra buona prassi per erogare il servizio nel migliore dei modi.

Una copia dovrà essere inviata al Settore Politiche Sociali. Restano esonerati da tale adempimento gli Enti Gestori che hanno già adottato e presentato il suddetto disciplinare di gestione, purché compatibile con quanto previsto dalla presente Convenzione e dal disciplinare attuativo.

L'ente gestore dovrà inoltre adottare la Carta dei Servizi in attuazione a quanto previsto all'art. 21 della legge Regionale N° 23/2003.

ART. 6

L'Ente Gestore si impegna ad osservare nei confronti del personale impiegato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, vigenti per il settore e per la zone in cui il servizio viene prestato, nonché dagli accordi integrativi vigenti. Deve essere altresì assicurata la regolarità contributiva previdenziale e assicurativa, inerente ai rapporti di lavoro dipendente e assimilati. Devono inoltre essere rispettati tutti gli adempimenti che il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta deve assolvere relativamente ai rapporti di lavoro dipendente e assimilati.

L'Ente Gestore ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di " tutela della salute della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.lgs n.81 del 9.4.2008 e s.m.i.) .

ART. 7

L'ammissione dei minori nel Gruppo Appartamento è disposta:

1. Dall'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito delle competenze civili, amministrative e penali (relativamente all'art. 28 del D.P.R. 448/88);
2. Dal Giudice Tutelare;
3. Dalla Pubblica Autorità con provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile (intervento della pubblica autorità a favore dei minori).
4. Dal Centro Giustizia Minorile.

PROCEDURA DI INSERIMENTO:

I soggetti preposti all'inserimento del minore nel Gruppo Appartamento – in possesso della necessaria documentazione che dispone il collocamento in struttura, come previsto dall'art. 7 – contatteranno direttamente i Gruppi Appartamento, inviando apposita richiesta scritta in merito alla disponibilità ricettiva e allegando:

- Provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare o del CGM, che ha disposto l'inserimento del minore in adeguata struttura comunitaria oppure ordinanza del Sindaco (a cura dell'Ente inviante) o verbale di affidamento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (nel caso di inserimento di urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c.);
- Relazione Sociale che ha determinato il provvedimento (a cura dell'operatore incaricato dell'Ente inviante), tranne per i casi d'urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c. In quest'ultimo caso, se non immediatamente disponibile, tale relazione verrà inviata successivamente a cura del Servizio Sociale che avrà in carico il minore.

Tale documentazione consentirà agli operatori sociali e agli operatori del G.A. di valutare insieme se sussistono le condizioni per l'inserimento del minore in quel gruppo.

Contestualmente o successivamente all'inserimento, in caso di inserimento d'urgenza, l'Ente inviante dovrà inviare al Gruppo Appartamento la determina (o altro provvedimento amministrativo) di affidamento del minore al Gruppo Appartamento a cura del Comune di residenza del minore. Nel caso in cui l'ente inviante sia il Servizio Sociale dell'ASP o altro ente diverso dal Comune di residenza, tale ente dovrà provvedere a comunicare al Comune di residenza del minore l'inserimento effettuato, fornendo tutti i dati necessari per la stesura della determina.

1. Al momento dell'inserimento, il Responsabile del Gruppo Appartamento provvederà a predisporre il Fascicolo personale del minore che dovrà contenere tutta la documentazione prevista dalla presente Convenzione. Tale Fascicolo dovrà essere presentato in copia alla Regione, in sede di rendicontazione annuale e va aggiornato annualmente. La mancanza anche di un solo documento (provvedimento di affidamento, determina, relazione sociale, ecc) comporterà il mancato riconoscimento della retta. Allo stesso modo, la retta non verrà riconosciuta nel caso in cui l'accoglienza sia stata effettuata in sovrannumero rispetto alla capacità ricettiva o non abbia rispettato quanto stabilito nella presente Convenzione in tema di dimissione dei minori, con la conseguente sovrapposizione di due utenti per lo stesso posto.

I Gruppi Appartamento nel dare la disponibilità all'accoglienza dovranno rispettare le seguenti clausole:

- Avere reale capacità ricettiva. Se un minore risulta inserito nel Gruppo e non è presente perché in fuga o a casa, dopo 15 giorni l'Ente Gestore scriverà al Servizio Sociale che ha in carico il minore e, per conoscenza, al competente Tribunale per i Minorenni, comunicando che se entro i successivi 15 giorni il minore non verrà riaccompagnato in struttura, il posto sarà considerato libero e, laddove il Servizio Sociale o il Tribunale dovessero in seguito stabilire il reinserimento in struttura, questo potrà avvenire solo in un Gruppo che ha idonea disponibilità ricettiva;
- Qualora il Gruppo Appartamento non dovesse avere disponibilità di posto, collaborerà con il Servizio Sociale e con gli altri Gruppi Appartamento, lavorando in rete, per garantire una idonea accoglienza del minore in un Gruppo con disponibilità ricettiva. E' assolutamente vietata la creazione di liste di attesa.
- Nel caso di inserimento di un minore ai sensi dell'art. 403, purchè avvenuto nel rispetto della capacità ricettiva, il Responsabile del G.A. si attiverà affinché gli Enti preposti integrino la documentazione (determina del Comune di Residenza o del Comune dove è stato rintracciato il minore in caso di minore senza fissa dimora; successive disposizioni dell'Autorità giudiziaria competente che convalida l'inserimento e la permanenza del minore presso quella struttura oppure che ne disponga il trasferimento o le dimissioni).
- E' fatto assoluto divieto ospitare minori in soprannumero.

All'ingresso del minore nella struttura viene compilata la scheda sociale di accoglienza e si provvederà ad avviare tutti gli altri adempimenti previsti della legge e dal Disciplinare di funzionamento della struttura.

Espletata la fase di osservazione, entro i 30 giorni successivi all'accoglienza, verrà redatto il progetto educativo individualizzato (P.E.I.) nel quale dovranno essere specificati: gli obiettivi, i contenuti, le modalità di intervento e il piano delle verifiche contenente i tempi, i modi e gli indicatori che l'equipe ha definito.

Le dimissioni del minore, valutato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto educativo individualizzato (P.E.I.), o l'impossibilità oggettiva al perseguimento degli stessi, vanno concordate congiuntamente tra gli operatori dell'Ente Gestore, gli operatori del servizio sociale titolare e l'Autorità Giudiziaria Minorile che le deve formalizzare.

Le avvenute dimissioni devono essere tempestivamente (entro le 24 ore successive) comunicate agli Enti Coinvolti (Tribunale dei Minori, Comune che ha emesso la determina, Servizi Sociali Territoriali titolari del caso) tramite PEC.

ART. 8

L'Ente Gestore deve in ogni caso garantire ai minori l'assistenza sanitaria provvedendo, sulla base della tessera sanitaria personale, alla scelta di un medico convenzionato con la ASL del territorio in cui risiede la struttura.

Va valutata l'opportunità di mantenere, ove possibile, il rapporto con il medico già scelto dalla famiglia.

Eventuali accertamenti diagnostici, interventi specialistici, terapeutici e riabilitativi sono di norma da effettuare nelle strutture dell'ASP o in quelle con essa convenzionate.

Gli stessi utenti potranno usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa sanitaria regionale vigente.

ART. 9

Nel trattamento alimentare dei minori si dovrà tener conto, oltre ad eventuali patologie preesistenti, delle tabelle esistenti, in campo nazionale, che si rifanno alla scienza dell'alimentazione.

ART. 10

Il vestiario, gli effetti personali, i libri scolastici sono forniti dalla famiglia del minore e il Gruppo Appartamento dovrà curarne la tenuta. Qualora la famiglia sia impossibilitata a provvedervi, il Gruppo Appartamento fornirà quanto necessario.

Il vestiario sarà decoroso, adatto al clima e alle stagioni, e nella scelta si dovrà tenere conto, ove possibile, delle preferenze dei minori.

ART. 11

L'ente Gestore e tutto il personale del Gruppo Appartamento devono trattare i dati dei minori e del personale stesso secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Nello specifico dovrà essere predisposto un fascicolo personale per ciascun minore nel quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie, il progetto educativo individualizzato (P.E.I.), eventuali osservazioni degli educatori e dell'equipe. Tale documentazione dovrà essere aggiornata a cura degli operatori.

Presso la struttura dovranno essere conservati e adeguatamente aggiornati:

- a- La documentazione sanitaria di legge sia per il personale che per gli ospiti;
- b- L'elenco aggiornato del personale con le relative mansioni e responsabilità;
- c- I registri delle presenze per il personale e per i minori. Per questi ultimi saranno annotati i movimenti temporanei che comportano pernottamenti esterni alla struttura (soggiorni in famiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni di vacanza ecc.).
- d- I fascicoli personali di ogni utente, contenenti tutta la documentazione prevista dalla presente Convenzione, anche ai fini del riconoscimento della retta.

Eventuali richieste di documentazione da parte di soggetti privati e/o pubblici relativi ai minori ospiti dovranno essere autorizzate dalla Autorità giudiziaria.

L'Ente Gestore dovrà inoltre trasmettere periodicamente all'Autorità Giudiziaria Minorile e al Comune di residenza, informazioni sul comportamento, sulle relazioni con la famiglia, con i compagni, sul profitto a scuola e sul lavoro, ed in genere sui gradi di adattamento sociale raggiunto.

In caso di cessazione della presente convenzione, l'Ente gestore si impegnerà a fornire, agli Enti preposti al trasferimento, sufficienti elementi relativamente ai minori ospiti, affinché si possa provvedere in tempo utile, in base anche alle indicazioni dell'Autorità giudiziaria e del servizio sociale competente, ad un'adeguata sistemazione degli stessi.

ART. 12

Per il servizio e le prestazioni che l'ente gestore garantisce in base alla presente convenzione, si conviene il pagamento, nel limite massimo dello stanziamento di bilancio (Capitolo U6201020301) che nell'annualità 2020 è pari ad €. 4.400.000,00, delle seguenti somme:

- a) € _____ quota massima riconoscibile per il costo del personale;
- b) € 30.000,00 quale contributo per la copertura spese di gestione, che potrà essere in parte utilizzata per spese del personale ma necessariamente dovrà garantire l'efficienza gestionale prevista per il G.A;
- c) Una retta diaria di € 6,00 per la copertura dei costi legati all'effettiva presenza dei minori nel Gruppo Appartamento.

ART. 13

La Regione, a norma dell'art 6 della legge n° 21 dell'8/8/1996 provvede ai pagamenti delle somme di cui ai punti a) b) c) del precedente articolo 12 emettendo mandato diretto a favore dell'Ente gestore, in tre rate : la 1° anticipata, il cui importo verrà stabilito dal settore in base ai tempi di esercizio del bilancio, pari al 45%, tenendo conto di quanto maturato l'anno precedente e di eventuali conguagli attivi/passivi, la 2° rata , pari al 45%, verrà concessa a rendicontazione completa della 1° erogata, la 3°, pari al rimanente 10% a saldo della rendicontazione finale.

A consuntivo, l'Ente gestore dovrà esibire una documentata contabilità, per come da precedenti circolari, da dove si desuma il costo effettivo del personale e si dimostri l'effettiva applicazione della legge regionale n°21/96 e s.m.i. e della normativa vigente, consentendo così ai competenti Uffici Regionali di procedere alle necessarie verifiche amministrativo-contabili.

Tale documentazione dovrà essere composta da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sottoscritta da Rappresentante Legale dell'Ente gestore (con allegato documento d'identità e nelle forme previste dalla legge), nella quale lo stesso autocertifica:

- L'elenco del personale che ha operato nel Gruppo nell'anno in questione, con l'indicazione del titolo di studio, del ruolo svolto, del livello e degli scatti di anzianità;
- Il dettaglio analitico del costo riconoscibile ed effettivamente sostenuto per il personale operante nel Gruppo appartamento e previsto dalla Convenzione. Tale costo dovrà corrispondere a quello asseverato (con dichiarazione resa nelle forme previste dalla legge) dal Consulente del Lavoro e/o dal Commercialista che cura la contabilità e tale asseverazione dovrà essere allegata alla documentazione inviata;
- Di avere effettivamente ottemperato a tutti gli adempimenti relativi ai pagamenti e ai versamenti previdenziali ed assistenziali relativi al personale del Gruppo.

- L'elenco dei minori accolti durante l'anno con i prospetti presenza mensili e le fotocopie del registro presenze vidimato dalla Regione (i Gruppi appartamento adotteranno un format unico di registro presenze).
- I fascicoli personali dei minori accolti durante l'anno di riferimento contenente tutta la documentazione indispensabile prevista dalla presente Convenzione per ottenere il riconoscimento della retta. Si fa presente al riguardo che verranno riconosciuti solo i giorni di effettiva presenza dei minori nel Gruppo Appartamento. Qualunque altro tipo di situazione non può essere contemplata come presenza. Laddove il Gruppo in tutte le sue componenti dovesse organizzare un campo estivo, variando solo sede di prestazione del servizio ma non il servizio stesso, i relativi giorni andranno a considerarsi come presenza normale. Pertanto le annotazioni sui fogli di presenza dovranno rispettare la seguente legenda:
 - P- presente
 - A- assente

Le motivazioni delle assenze verranno riportate nel registro attività quotidiane, tale registro, a richiesta, dovrà essere sempre disponibile per eventuali controlli da parte degli Enti preposti.

Nel caso di minori residenti fuori regione, la spesa dovrà essere sostenuta dal comune di residenza del minore. La retta giornaliera in tal caso dovrà essere calcolata tenendo conto delle voci a) b) c) dell'articolo 12. Mensilmente, l'Ente Gestore fatturerà direttamente al Settore Politiche Sociali. L'importo delle fatture emesse ai comuni di altre Regioni, dovrà essere decurtato dalla rendicontazione annuale presentata alla Regione.

La distribuzione del pagamento delle somme previste delle lettere a) b) c) del precedente articolo 12 potrà variare nel corso dell'anno se si dovessero verificare le seguenti situazioni:

- Nel caso in cui in sede di riscontro amministrativo-contabile vengano rilevate delle incongruenze tali da dover rendere necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione;
- Durante il periodo di interdizione dell'accesso alle procedure amministrative, potrà essere diminuito il numero delle liquidazioni, fermo restando gli importi delle erogazioni dovute.

ART. 14

La presente convenzione ha durata dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, previa verifica della copertura finanziaria nonché del mantenimento dei requisiti strutturali e organizzativi autocertificati dagli Enti Gestori e viene rinnovata entro tre mesi dalla scadenza.

Eventuali sottoscrizioni infrannuali avranno scadenza al 31 dicembre dello stesso anno.

Nelle more del rinnovo gli ospiti permangono finché l'autorità giudiziaria non avrà diversamente disposto.

ART. 15

I Servizi territoriali competenti (Enti locali e ASP) in ogni momento potranno procedere a visite ispettive e/o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente anche con la presenza di funzionari del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria. Il Settore Politiche Sociali si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ogni possibile documentazione, atti, provvedimenti, ecc. comprovante i requisiti strutturali e funzionali.

La reiterata impossibilità di accedere alla struttura e ai documenti amministrativi determina l'immediata revoca della convenzione.

Qualora nel corso di ispezioni e/o sopralluoghi dovessero emergere violazioni di legge, le stesse dovranno essere segnalate all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Giudiziaria per le rispettive competenze.

Violazioni e/o inadempienze a quanto previsto dalla presente convenzione potranno comportare, previa contestazione, la risoluzione della stessa.

Eventuali inadempienze in merito ai contenuti della convenzione vanno reciprocamente contestati per iscritto e con fissazione del termine per la loro rimozione.

Trascorso inutilmente detto termine le parti hanno la facoltà di sospensione o di recesso, ferma ed impregiudicata l'attivazione di procedimenti giudiziari al fine di tutelare i rispettivi diritti.

Il Settore Politiche Sociali, previa contestazione scritta all'Ente Gestore con lettere raccomandata A/R, potrà revocare con effetto immediato la presente convenzione nelle seguenti ipotesi:

- a) Quando esiste recidività per le violazioni della presente convenzione, frode o grave negligenza;
- b) Quando sono messi in discussione i requisiti strutturali, organizzativi ecc. previsti dalla presente convenzione e dalla normativa vigente;
- c) Quando vi è sentenza passata in giudicato, di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione e/o reati contro il Patrimonio, nei confronti del Legale Rappresentante o dell'Ente gestore.
- d) Impiego di personale inadeguato o insufficiente rispetto ai requisiti minimi dichiarati o agli standard concordati;
- e) Interruzione della continuità del servizio per motivi imputabili all'Ente Gestore.

ART. 16

Eventuali controversie sui contenuti della convenzione verranno sottoposti al giudizio di un collegio arbitrale composto dal Presidente del Tribunale per i Minorenni competente o da un magistrato da lui designato, con funzioni di Presidente, da un rappresentante della Regione Calabria e da un rappresentante dell'Ente Gestore.

ART. 17

Tutte le imposte, le tasse, e le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a carico dell'Ente Gestore, comprese quelle di registrazione.

ART. 18

Al fine di garantire un'omogenea applicazione delle agevolazione relative al costo del personale di cui all'art.12 del presente disciplinare e del ricorso agli ammortizzatori sociali ivi compresi quelli in deroga si definiscono i seguenti principi:

-Le agevolazioni relative al costo del personale di cui all'art. 12 non spettano quando il Gruppo appartamento ha in atto (per periodi analoghi e per gli stessi lavoratori) sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;

-Le agevolazioni relative al costo del personale di cui all'art.12 non spettano quando il Gruppo Appartamento effettua licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale (ad esempio licenziamenti collettivi ex legge 223/1991) o sospesi (es. Cig);

-I Gruppi Appartamento dovranno esibire una documentata contabilità da dove si evince, nel caso di ricorso a sospensioni, i periodi, i lavoratori e le somme coperte dai trattamenti di Cassa Integrazione consentendo agli uffici competenti di procedere alle necessarie verifiche.

La documentazione contabile dovrà essere asseverata (nelle forme di legge) da un consulente del lavoro e/o commercialista.

ART. 19

L' Ente Gestore si impegna al rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali sensibili e giudiziari ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

ART. 20

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale e al relativo disciplinare attuativo approvato dalla giunta regionale.

**PER L'ENTE GESTORE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE**

**PER LA REGIONE
IL DIRIGENTE GENERALE**